



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 gennaio 2012  
(OR. en)**

**5260/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0326 (COD)**

**AGRILEG 2  
VETER 2  
CODEC 84**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 gennaio 2012
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2011) 943 definitivo
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di una comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione adottata dal Consiglio in prima lettura in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE concernente misure di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2011) 943 definitivo.

All.: COM(2011) 943 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.1.2012  
COM(2011) 943 definitivo

2010/0326 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio in merito all'adozione di una comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione adottata dal Consiglio in prima lettura in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE concernente misure di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio in merito all'adozione di una comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa alla posizione adottata dal Consiglio in prima lettura in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE concernente misure di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini**

**1. CONTESTO**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM (2010) (666)/CE definitivo - / COD:2010/0326):	15 novembre 2010
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	15 marzo 2011
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	07 aprile 2011
Data di adozione della posizione del Consiglio:	15 dicembre 2011

Il 15 novembre 2010 la Commissione ha presentato al legislatore una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE<sup>1</sup> concernente misure di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini [COM (2010) 666], una malattia dei ruminanti (bovini, ovini, caprini) che nell'ultimo decennio ha causato significative perdite economiche nell'Unione europea. La proposta della Commissione ha come base giuridica la direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 15, secondo trattino.

Durante le discussioni in sede di Consiglio nessuno Stato membro si è opposto al testo della proposta in occasione della sua presentazione per le discussioni tecniche nella riunione dei capi dei Servizi veterinari e del gruppo Consiglieri/Addetti "Agricoltura" il 13 gennaio 2011. Il Coreper ha riconosciuto all'unanimità l'urgenza della questione e il 26 gennaio 2011 ha adottato senza discussione la posizione degli Stati membri. Il presidente del Coreper ha trasmesso la proposta della Commissione al Parlamento europeo con lettera del 26 gennaio 2011, accompagnata da una proposta affinché i legislatori ne modifichino la base giuridica secondo la procedura legislativa ordinaria; la nuova base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 2, del

---

<sup>1</sup> Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74)

<sup>2</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Coreper ha inoltre invitato il Parlamento a considerare la questione con urgenza al fine di rispettare i termini della proposta della Commissione.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 7 aprile 2011. Alla luce di tale prima lettura la Commissione non ha modificato la propria proposta. Il Consiglio ha già espresso il sostegno alle misure proposte dalla Commissione ed è parimenti pronto a sostenere marginali modifiche adottate dal Parlamento europeo.

La questione orizzontale delle tavole di concordanza è ormai oggetto di un accordo interistituzionale, approvato dal Consiglio Competitività in data 29 settembre 2011 e dalla conferenza dei presidenti del Parlamento europeo in data 20 ottobre 2011.

Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 15 dicembre in vista di un'eventuale seconda lettura in tempi brevi.

Il parere del Comitato economico e sociale è stato adottato il 15 marzo 2011 (NAT/512). Il relatore è Ludvík Jírovec.

## **2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

La proposta della Commissione è intesa a rendere più flessibile la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini, per consentire la vaccinazione degli animali anche al di fuori delle zone soggette a restrizioni ai movimenti del bestiame.

La proposta della Commissione modifica quindi la direttiva 2000/75/CE. L'articolo 5 viene modificato in modo che le autorità competenti consentano la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini in seguito ad una valutazione specifica dei rischi. La modifica dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/75/CE prevede che all'interno della zona di sorveglianza non venga effettuata alcuna vaccinazione con i "vaccini vivi attenuati". La proposta prevede inoltre la modifica dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva in modo da limitare il divieto attualmente in vigore di effettuare qualsiasi vaccinazione all'interno della zona di sorveglianza alla vaccinazione con "vaccini vivi attenuati", permettendo quindi la vaccinazione con i più sicuri "vaccini inattivati".

La proposta della Commissione prevede inoltre che gli Stati membri, nel momento in cui adottino le disposizioni di cui sopra, comunichino alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva.

## **3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO**

Secondo la posizione del Consiglio si dovrebbe utilizzare l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE come base giuridica al posto di quello proposto dalla Commissione, poiché il trattato di Lisbona ha introdotto la procedura legislativa ordinaria per quanto riguarda le proposte che si fondano sull'articolo 43. La Commissione non ha sollevato obiezioni a questo cambiamento di base giuridica.

Poiché il Consiglio concorda in merito alla possibilità di procedere alla vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini anche al di fuori delle zone soggette a restrizioni ai movimenti del bestiame, in linea con la proposta della Commissione, la Commissione appoggia la posizione del Consiglio.

Considerati i ritardi nell'adozione della proposta a causa del dibattito interistituzionale sulle tavole di concordanza, il Consiglio intende rinviare le date proposte ai fini dell'adozione e della pubblicazione delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ai fini dell'applicazione di tali disposizioni. La Commissione accetta tale rinvio che resta compatibile con la prossima stagione vaccinale.

Il Consiglio ha espresso parere sfavorevole per quanto riguarda la richiesta di una tavola di concordanza per la presente proposta. Alla luce del limitato numero di modifiche proposte a una direttiva esistente recepita nel diritto nazionale da un decennio e del conseguente facile controllo del loro recepimento, la Commissione può accettare che nella presente direttiva non venga inserita alcuna disposizione sulle tavole di concordanza.

Il Parlamento europeo ha formulato modifiche alla proposta, che principalmente individuano come nuova base giuridica l'articolo 43, paragrafo 2, e introducono nuove date di attuazione per garantire l'applicazione in tempo per la stagione vaccinale. Nessuno di tali emendamenti è stato controverso. Le discussioni interistituzionali sulla questione delle tavole di concordanza hanno tuttavia impedito alla proposta di fare passi avanti.

#### **4. CONCLUSIONI**

La Commissione accoglie la posizione del Consiglio in prima lettura, che getta le basi per un rapido accordo in seconda lettura.